

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 98	DATA 18-05-2022
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CANEGRATE E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE PER L'EFFETTUAZIONE DI TEST SIEROLOGICI E TAMPONI PER INDIVIDUAZIONE DEL COVID-19, A FAVORE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CANEGRATE NELL'AMBITO DEL D. LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTIDUE** ADDÌ **DICIOTTO** DEL MESE DI **MAGGIO** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		
MODICA MATTEO	X			SPIRITO DAVIDE	X		
AUTERI GIUSEPPINA	X			ZAMBON EDOARDO	X		

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Comune di Canegrate e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese per l'effettuazione di test sierologici e tamponi per individuazione del Covid-19, a favore del personale del Comune di Canegrate nell'ambito del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 127 del 22/09/2021 di approvazione della bozza di convenzione tra il Comune di Canegrate e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese (di seguito ASST Ovest Milanese) per l'esecuzione di esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche nell'ambito del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- Vista la convenzione di cui trattasi sottoscritta in data 23/12/2021 tra il Comune di Canegrate e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese;
- Visto che l'amministrazione comunale intende contribuire al contenimento della diffusione del COVID-19 e che pertanto, a tutela dei dipendenti del Comune di Canegrate, intende stipulare una convenzione con ASST Ovest Milanese per l'effettuazione di test sierologici e tamponi per i dipendenti del Comune di Canegrate;
- Ritenuto necessario stipulare una nuova convenzione, che integri quella sottoscritta in data 23/12/2021, per l'effettuazione di test sierologici e tamponi per individuazione del Covid-19 a favore del personale del Comune di Canegrate nell'ambito del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto che, a tal scopo, con nota del Comune di Canegrate, prot. 6515 del 12/04/2022 è stato richiesto ad ASST Ovest Milanese di sottoscrivere una nuova convenzione;
- Visto che è stata trasmessa da ASST Ovest Milanese la convenzione di cui trattasi, agli atti prot 8411 del 12/05/2022 e ritenuto di approvarla per la conseguente sottoscrizione tra le parti allo scopo di garantire, ai dipendenti del Comune di Canegrate, la possibilità di effettuare test sierologici e tamponi per individuazione del Covid-19 nell'ambito della sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- Dato atto che la Convenzione è composta di n. 10 articoli e che la stessa ha la durata di mesi 12 a partire dalla sua sottoscrizione;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;
- Richiamata la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n° 1/2022 che espressamente cita "Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell'evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità";
- Acquisiti i pareri di cui all'articolo 49, 147 bis 1° comma e 153 5° comma del Decreto Legislativo 267/2000 riportato in allegato;
- con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di Legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare il testo dell'allegata bozza di convenzione con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese con sede in Legnano in via Papa Giovanni Paolo II - C.F. e P.IVA 09319650967 per l'esecuzione di test sierologici e di tamponi per individuazione del Covid-19.



Covid-19 a favore del personale del Comune di Canegrate nell'ambito del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- 2) Di dare atto che la Convenzione è composta di n. 10 articoli e che la stessa ha la durata di mesi 12 a partire dalla sua sottoscrizione;
- 3) Di demandare al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente, gli adempimenti conseguenti la predisposizione degli atti per la stipula della Convenzione.
- 4) Di dare atto che gli eventuali importi verranno impegnati con successiva determinazione del responsabile di area, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista.
- 5) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegati:

- Bozza di Convenzione;
- parere D. Lgs. 267/00.





COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

Parere preventivo artt. 49 - 147 bis comma 1 -153 comma 5 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Allegato alla deliberazione n. **98** assunta in data **18 MAG. 2022**

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Comune di Canegrate e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese per l'effettuazione di test sierologici e tamponi per il personale del Comune di Canegrate nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

”.

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.



IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Arch. Antonino Zottarelli

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE AREA
CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Fulvia Calcinò



CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI TEST SIEROLOGICI E TAMPONI

COVID-19

TRA

l'ASST Ovest Milanese (di seguito denominata **Azienda**), con sede legale in Legnano (MI), Via Papa Giovanni Paolo II, C.F. e P.IVA 09319650967, in persona dell'Avv. Giacomo Rossi Dirigente Amministrativo Responsabile della UOC Affari generali e legali (giusta deliberazione n. 370 del 4 ottobre 2018)

E

il Comune di Canegrate – (di seguito denominato **Comune**) con sede legale in Canegrate Via Manzoni, n.1 - C.F. e P.I.V.A. 00835500158 in persona dell'Arch. Antonino Zottarelli, nella sua qualità di Funzionario delegato, giusta nomina di cui al Decreto Sindacale n. 25 del 31/12/2021, ex artt. 107-109 del D. Lgs. 267/2000, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Canegrate (P.I. 00835500158)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

1 – La presente convenzione ha per oggetto l'esecuzione, da parte dell'Azienda, di test sierologici ed eventuali tamponi COVID-19, in favore dei dipendenti del Comune.

2 – A tal fine, l'Azienda individua la U.O.C. Microbiologia dell'ospedale di Legnano, quale struttura competente ed in grado di eseguire le prestazioni specialistiche richieste.

Articolo 2 – Condizioni operative



1 - Le prestazioni di cui all'articolo 1 saranno rese dal personale della U.O.C. Microbiologia dell'ospedale di Legnano secondo modalità e tempi concordati direttamente fra il Direttore di tale U.O.C. e l'incaricato della gestione della convenzione del Comune.

2 - Il Comune si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti gli orari e le modalità concordate per l'effettuazione delle indagini diagnostiche.

3 - Lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione non dovrà interferire con la normale attività dell'Azienda resa ai fini istituzionali.

4 - Stanti le severe conseguenze sanzionatorie previste dal D. L.vo n. 66/2003 e s.m.i. e le ulteriori possibili conseguenze assicurative, sarà cura del Direttore della U.O.C. Microbiologia adottare tutte le misure organizzative e di controllo utili a garantire il rispetto dei principi in merito all'orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale, contenuti nella Legge n. 161 del 30 ottobre 2014.

Articolo 3 – Condizioni Economiche

1 - Per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione il Comune verserà all'Azienda i seguenti importi:

Test sierologico	€ 30,00 cad.
------------------	--------------

Tampone	€ 80,00 cad.
---------	--------------

2 - Il Comune provvederà al pagamento delle prestazioni effettuate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura che sarà emessa dall'Azienda con cadenza mensile, sulla base di rendicontazione



predisposta dalla U.O. Microbiologia.

Articolo 4 - Rapporti

1 – Tutti i rapporti di carattere amministrativo ed economico relativi allo svolgimento delle attività dedotte in convenzione, intercorrono esclusivamente tra l'Azienda ed il Comune con esclusione quindi di ogni possibilità di accordi diretti tra il Comune e i dipendenti dell'Azienda che effettuano le prestazioni.

Articolo 5 - Durata

La presente convenzione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

Articolo 6 – Modifica e Risoluzione

1 – Ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere la modifica della presente convenzione mediante invio di raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata. Se l'altra parte acconsente alla richiesta, la modifica ha effetto dalla data della comunicazione di adesione.

2 – Ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere la risoluzione della presente convenzione mediante invio di raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata, rispettando un preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di inadempimento si applicano le norme in materia previste dal Codice Civile.

Articolo 7 – Foro competente

1 - In caso di controversia derivante dall'esecuzione od interpretazione



della presente convenzione, le parti tenteranno la conciliazione in via amichevole.

2 - Fallito il tentativo di bonario componimento, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Busto Arsizio.

Articolo 8 – Spese di bollo e registrazione

1 - Ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 Tabella B) – punto 16, la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo.

2 – La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Articolo 9 – Protezione, Trattamento dati personali e Codice Privacy

1 –Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

2 – Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo e-mail aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito

"Titolare" per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con



l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR.

3 – resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

4 – Il Comune nomina l'ASST Ovest Milanese quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per le attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 10 – Codice di comportamento, piano triennale di prevenzione della corruzione.

1 - Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici di Comportamento e dei vigenti Piani Triennali della Corruzione, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti Internet. La violazione di quanto sopra da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Letto confermato e sottoscritto.

Legnano,

per l'ASST OVEST MILANESE

Il Responsabile della UOC Affari generali e legali

Avv. Giacomo Rossi

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)

Per il Comune di Canegrate



Il Funzionario Delegato

Arch. Antonino Zottarelli

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 31 MAG. 2022
e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, **31 MAG. 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 11 fogli.

Li **31 MAG. 2022**



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

Handwritten signature

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

